

LA CASSA DI RAVENNA SPA
REGOLAMENTO DEL COMITATO PARTI CORRELATE

Premessa

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e la composizione del Comitato Parti Correlate (di seguito il “Comitato”) istituito in seno al Consiglio di amministrazione ai sensi delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati” di cui alla Circolare 285/2013 e del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni.

Gli Amministratori Indipendenti che compongono il Comitato agiscono nel rispetto anche delle previsioni del “Regolamento interno sulle riunioni degli amministratori indipendenti”.

Articolo 1 – Costituzione e composizione del Comitato

1. E’ istituito il Comitato Parti Correlate composto da tre membri del Consiglio di amministrazione scelti tra quelli provvisti dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 13 del D.M. 169/2020.

2. Gli amministratori indipendenti, all’atto della costituzione del Comitato, procedono alla individuazione di Amministratori Indipendenti esterni al Comitato chiamati a sostituire i suoi componenti in caso di assenza o impedimento, ovvero qualora i componenti stessi abbiano interesse nell’operazione ai sensi del successivo articolo 4.3.

Articolo 2 – Compiti del Comitato

1. Al fine di preservare l’integrità dei processi decisionali, le Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati sono approvate, sia nel caso di maggiore che di minore rilevanza (eccetto le operazioni di importo esiguo e le “operazioni escluse”), previo parere motivato obbligatorio del “Comitato”, coinvolto anche nella fase di pre-delibera.

2. In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza e di operazioni di competenza assembleare, il Comitato deve essere coinvolto anche nella fase delle trattative e in quella dell’istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato può farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Articolo 3 – Informativa al Comitato

1. Completa e adeguata informativa sui diversi profili dell’operazione oggetto della delibera, redatta dal proponente l’operazione e munita dei pareri eventualmente previsti e rilasciati dalle altre funzioni aziendali competenti, viene trasmessa al Comitato con congruo anticipo rispetto alla data in cui essi sono chiamati ad esprimersi.

2. La trasmissione della documentazione potrà avvenire anche con modalità informatiche o a mezzo fax, all’attenzione dei singoli componenti.

3. Il Comitato può chiedere chiarimenti al proponente l’operazione, che è tenuto a fornirli nei tempi indicati e, comunque, in tempo utile a consentirne l’esame prima dell’assunzione della delibera da parte dell’organo competente.

Articolo 4 – Parere del Comitato

1. Nel caso di Operazione di Minore Rilevanza il Comitato esprime un parere preventivo motivato, non vincolante, sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.
2. Nel caso di Operazione di Maggiore Rilevanza, il Comitato esprime un parere preventivo motivato vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.
3. Qualora un componente sia controparte nell'operazione rilevante oggetto di valutazione, o la controparte sia una Parte Correlata o Soggetto Connesso allo stesso riferibile, al suddetto amministratore subentra l'Amministratore Indipendente esterno al Comitato preventivamente individuato ai sensi dell'art. 1.2, ovvero, in caso di mancanza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Amministratore Indipendente esterno al Comitato più anziano di età.
4. Il Comitato trasmette il proprio parere all'organo competente per la delibera, e per conoscenza alla Segreteria Affari Generali e Legali, anche tramite mezzi informatici e/o fax.
5. Il parere è favorevole quando manifesta l'integrale condivisione dell'operazione. Il Comitato può esprimere un parere negativo o condizionato a rilievi, formulati nel parere stesso.
6. Nel caso di Operazione di Minore Rilevanza, se il Comitato ha rilasciato parere negativo (o parere contenente indicazioni di dissenso anche di un solo amministratore indipendente), la delibera di approvazione dell'operazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta nonché puntale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.
5. Nel caso di Operazione di Maggiore Rilevanza, qualora il Consiglio di amministrazione intenda procedere nonostante il parere contrario (vincolante) del Comitato, l'operazione deve essere approvata dall'Assemblea che decide, oltre che con le maggioranze prescritte dal codice civile, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati (c.d. *whitewash*).

Articolo 5 – Presidente del Comitato

1. Il Comitato, all'atto della sua costituzione, nomina il Presidente del Comitato stesso, al quale spetta il compito di coordinarne attività e svolgimento delle riunioni. Una volta ricevuta l'informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto della delibera, il Presidente convoca la riunione del Comitato. Il Presidente presiede e coordina le riunioni del Comitato.
2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente del Comitato più anziano di età.
3. In caso di cessazione del Presidente dalla carica, gli subentra il componente del Comitato più anziano di età, fino alla nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio di amministrazione.

Articolo 6 – Durata e sostituzione dei componenti

1. Il Comitato resta in carica per una durata pari a quella del Consiglio di amministrazione.
2. Il Comitato sottopone periodicamente alla valutazione del Consiglio di amministrazione il possesso, da parte dei propri componenti, dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa e dallo Statuto. A tale fine, i componenti trasmettono al Consiglio di

amministrazione con cadenza annuale una dichiarazione nella quale attestano la sussistenza dei requisiti. I componenti del Comitato comunicano tempestivamente al Consiglio di amministrazione l'eventuale perdita dei predetti requisiti.

3. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un componente, ivi compreso il caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa, quest'ultimo è tenuto ad informare senza indugio il Presidente del Comitato, il quale dovrà darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, affinché il Consiglio di amministrazione provveda alla sostituzione. Il componente così nominato resta in carica sino alla scadenza del Comitato. Fino alla nomina del sostituto, subentra l'Amministratore Indipendente esterno al Comitato preventivamente individuato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.1.2, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Amministratore Indipendente esterno al Comitato più anziano di età.

Articolo 7 – Riunioni del Comitato

1. Il Comitato è convocato presso la sede sociale dal Presidente del Comitato stesso in tempo utile per elaborare il parere di sua competenza.

2. La convocazione avviene con modalità informatiche o a mezzo fax con un preavviso di 2 giorni, ovvero di 1 giorno in caso di urgenza.

3. Ai fini della redazione del parere, i componenti del Comitato non hanno l'obbligo di incontrarsi fisicamente nello stesso luogo. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato mediante utilizzo di sistemi di video o tele-conferenza.

4. L'attività svolta dal Comitato è documentata esclusivamente dal parere congiunto reso dai componenti del Comitato.

Articolo 8 – Riservatezza

1. I componenti del Comitato sono tenuti al segreto in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

2. I componenti del Comitato si astengono dall'utilizzare informazioni riservate per scopi diversi dall'esercizio delle funzioni del Comitato.

Articolo 9 – Modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene approvato con delibera del Consiglio di amministrazione.

2. Ogni modifica al presente Regolamento viene deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 10 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Regolamento si fa rinvio alle Disposizioni normative in materia, al "Regolamento interno sulle riunioni degli amministratori indipendenti" ed alla "Procedura in Materia di Parti Correlate e soggetti collegati", approvata dal Consiglio di amministrazione con il parere favorevole degli Amministratori Indipendenti, e pubblicata sul sito internet della Cassa www.lacassa.com."